



04 Settembre 2026

Circolare numero 16

Richiesta e fruizione dei permessi – Legge 104/92 e D.Lgs. 105/2022

Si informa il personale scolastico che, ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla Legge 104/92 e del congedo straordinario. Le modifiche riguardano i soggetti che possono fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza alle persone con disabilità grave.

Novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della Legge 104/92, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, nel sistema previgente il diritto ai permessi previsti dalla Legge 104/92 era riconosciuto a un solo lavoratore dipendente.

Dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate in senso estensivo. Nel rispetto del limite complessivo dei tre giorni, i permessi per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Soggetti aventi diritto ai permessi

Secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

alle persone con disabilità in situazione di gravità; ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità; al coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità; ai parenti o affini entro il secondo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

I soggetti sopra indicati possono usufruire alternativamente dei permessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Congedo straordinario

Le nuove disposizioni sui permessi previsti dalla Legge 104/92 si affiancano a quelle relative al congedo straordinario, anch'esso modificato dal D.Lgs. n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, allegato alla presente circolare, le principali novità sono le seguenti:

il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile; il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Ordine di priorità Dal 13 agosto 2022 è stata estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità; in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei soggetti sopra indicati, il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità; uno dei figli conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità, qualora anche i genitori siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o delle sorelle

conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità, qualora anche genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona con disabilità, qualora anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o le sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non è quindi necessario che la convivenza sussista già al momento della presentazione della domanda. È possibile instaurarla successivamente, purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo.

In tale caso gli interessati dovranno rilasciare un'autocertificazione dalla quale risulti l'impegno a instaurare la convivenza con il familiare con disabilità in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Rinnovo della documentazione per l'a.s. 2026/2027

Poiché la fruizione dei giorni di permesso è soggetta a particolari condizioni dell'intero nucleo familiare, che possono variare nel tempo, è necessario che il personale interessato rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta.

Per l'anno scolastico **2026/2027** la documentazione deve essere rinnovata **entro il 12 settembre 2026**.

Documentazione da presentare

In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della Legge n. 104/92 deve essere prodotta annualmente la dichiarazione autocertificata del lavoratore, sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si attesti:

l'esistenza in vita della persona con disabilità per l'assistenza della quale sono stati concessi i benefici; il legame di parentela; che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno; che la certificazione sanitaria non sia scaduta e non abbia subito modifiche.

Coloro che hanno già fruito dei benefici nel precedente anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata possono autocertificare il diritto al beneficio, purché il giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato dalla Commissione ASL sia irreversibile.

Il personale che ha già prodotto la documentazione richiesta all'avvio del corrente anno scolastico è esentato dal ripresentarla.

Programmazione mensile dei permessi

Al fine di favorire un'efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, si richiamano alcuni riferimenti che disciplinano la fruizione dei permessi.

Come previsto dalla Circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011, dalla Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dagli Interpelli n. 1/2012 e n. 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione.

In considerazione dell'inizio del nuovo anno scolastico, il personale docente e ATA è invitato a fornire la pianificazione mensile della fruizione dei permessi.

Nel corso dell'anno scolastico la comunicazione dovrà essere inoltrata **entro il giorno 25 del mese precedente** a quello nel quale si intende usufruire dei permessi, al fine di evitare compromissioni nel funzionamento dell'organizzazione scolastica.

In presenza di situazioni di urgenza sarà comunque possibile modificare il piano mensile.

Chi non abbia necessità di utilizzare i permessi in un determinato mese non dovrà presentare alcuna richiesta.

Modalità di presentazione della richiesta

PDF generato dalla circolare n. 16 pubblicata sul sito "Andrea Camilleri"
<https://www.icandreamcamilleri.edu.it/circolare/riciesta-e-fruizione-permessi-legge-10492-dlgs-105-2022/>

La richiesta deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica agic85800g@istruzione.it, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito dell'Istituto.

Indicazioni per il personale docente e ATA **Personale ATA:** ove ne ricorrano le condizioni, può fruire dei tre giorni di permesso anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. **Personale docente:** secondo quanto previsto dal CCNL, è tenuto a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti, al fine di evitare di coinvolgere sempre le stesse classi. Allegati

[Circolare n. 16 Richiesta e fruizione permessi legge 10492 Dlgs 105 2022](#)
[Download](#)

[Documenti Legge 104](#)
[Download](#)